

In caso di incidenti gli automobilisti hanno sempre l'obbligo di fermarsi  
Le regole del buon automobilista  
Confermata una sentenza della Corte di Appello di Trieste  
Cassazione 7615/05

La Corte di Cassazione detta le regole del perfetto automobilista che voglia evitare l'etichetta di "pirata della strada".

La Prima Sezione Civile, confermando la sentenza della Corte di Appello di Trieste, ha infatti ricordato agli automobilisti che, in caso di incidenti, hanno sempre l'obbligo di fermarsi, anche se le persone coinvolte nell'incidente non abbiano apparentemente riportato conseguenze gravi. Dovere dell'automobilista, ha ricordato la Suprema Corte, è sempre quello di "ottemperare all'obbligo di fermarsi", perché, in caso contrario, l'utente della strada si precluderebbe la possibilità di verificare immediatamente se dall'incidente siano derivati danni alle persone.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 7615/2005  
(Presidente: G. S. Coco; Relatore: L. Marini)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV SEZIONE PENALE

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 8/7/2002 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del tribunale di Udine datata 14/12/2000, che aveva dichiarato V. E. responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, del codice della strada, per avere costui, alla guida di un'autovettura ed in occasione di un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, ommesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi e lo aveva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 15 giorni di reclusione, sostituita ex art. 53 L. 689/81 con la pena di 1.225.000 £ di multa, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di 4 mesi, con irrogazione della sentenza amministrativa di 300, 00 Euro di multa, assolvendo invece, per insussistenza del fatto, dall'ulteriore reato previsto dal citato art. 189, comma 7, C.d.S., ascrittogli per non aver prestato assistenza alle persone rimaste ferite a seguito del sinistro.

Ha proposto ricorso per la cassazione l'imputato deducendo: il vizio di manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che, assolto il V. con la sentenza di primo grado dall'accusa di non aver prestato l'assistenza necessaria ai feriti per la ragione che le lesioni erano risultate ed erano state certificate a distanza di giorni da quello di verifica del sinistro ma non erano emerse subito dopo la collisione tra i veicoli, i giudici di merito avrebbero dovuto assolverlo anche dall'ulteriore violazione contestata, quella consistente nella violazione della norma che impone l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone.

Diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il V. non era fuggito successivamente all'incidente, ma più semplicemente aveva proseguito la sua marcia perché, come aveva sempre dichiarato, non si era accorto dell'entità del danno avendo ritenuto che il contatto fosse stato circoscritto ai rispettivi specchietti retrovisori esterni delle due autovetture, in un contesto nel quale aveva visto proseguire quella, coinvolta nell'incidente, di proprietà di P. C., (circostanza confermata dallo stesso P.), salvo poi, una volta giunto alla propria abitazione e resosi conto dell'entità dei danni subiti dal proprio veicolo, essere ritornato sul luogo dell'incidente, ove aveva constatato non esservi persone ferite.

Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza, nel sopra descritto contesto fattuale, del dolo del delitto ex art. 189, comma 6, c.p. pur non essendo stato provato che il V. fosse consapevole del fatto che le persone presenti all'interno dell'autovettura coinvolta nel sinistro (da subito sintomaticamente qualificato con solo danno alle cose) fossero ferite.

Secondo una corretta valutazione riferita all'immediatezza del sinistro, la gravità dell'incidente, tale da poter aver cagionato lesioni, non risultava, né emergeva che vi fossero feriti da soccorrere, restando quindi escluso il dolo del reato ascritto.

I motivi posti alla base del ricorso sono infondati.

La Corte territoriale, dopo aver rilevato, in fatto, che l'imputato non si era fermato dopo che il veicolo del quale era alla guida aveva colliso con quello condotto da P. A., e che in conseguenza del sinistro due persone trasportate sull'autovettura di quest'ultimo avevano riportato lesioni, come da certificati ospedalieri, affermato quanto segue.

Non aveva rilevanza alcuna la circostanza che le suddette lesioni (trauma contusivo, discorsivo per P. M. e distorsione rachide cervicale per G. F., persone trasportate sul veicolo condotto da P.A.), non fossero, data la loro particolare tipologia, emerse nell'immediatezza, bensì a distanza di breve tempo e fossero state repertate soltanto, rispettivamente, uno e due giorni dopo quello di verifica dell'incidente stradale.

Era del tutto inattendibile l'assunto dell'imputato di aver ritenuto, in un primo momento, che l'urto tra i due autoveicoli avesse interessato soltanto i rispettivi specchietti retrovisori e fosse, quindi, pressoché irrilevante e tale da non comportare la possibilità di danni alle persone; tale assunto era infatti smentito dall'esame delle fotografie in atti dell'autovettura condotta dal P., fotografie evidenzianti una collisione di notevole entità che aveva interessato tutta la fiancata sinistra della medesima, determinandone la rientranza, con foratura delle gomme sullo stesso lato (nonché perdita della targa dell'automobile condotta dall'imputato, rinvenuta sul posto dai carabinieri della stazione di Torviscosa).

Era pertanto priva di consistenza la tesi di una pretesa buona fede alla quale sarebbe stata improntata la condotta del V., tesi non confortata neppure dall'asserito, ma non riscontrato, ritorno dell'imputato sul luogo del sinistro, in un contesto nel quale il teste carabiniere V., fermatosi sul posto per almeno un'ora per compiere gli opportuni accertamenti, aveva affermato che non gli risultava l'avvenuto ritorno in loco del conducente del veicolo investitore, che nessuno, apparte il conducente del veicolo incidentato e le tre persone su questo trasportate, gli si era avvicinato affermando di essere stato coinvolto nell'incidente e declinando le proprie generalità, ed infine che egli aveva successivamente provveduto ad accertare quelle generalità del conducente dell'autovettura che aveva investito quella del P.

Alla stregua di quanto precede risultava provata la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, della gravità dell'incidente e della conseguente concreta probabilità che da esso potessero essere derivati danni alle persone che viaggiavano sul veicolo guidato dal P., e ciò nonostante l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi, così essendosi reso responsabile del reato omissivo di pericolo previsto dall'art. 189, comma 6° del codice stradale, obbligo diretto ad una duplice finalità, che è quella di consentire l'esatta identificazione del responsabile e di permettere l'accertamento delle modalità del sinistro.

Tale articolata motivazione, immune da errori logico giuridici, non incorre nei vizi di legittimità dedotti con il ricorso.

In primo luogo va osservato che non sussiste la dedotta contraddizione logica tra la pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto, dal reato previsto dall'art. 189, comma 7, del c.d.s. (motivata dal primo giudice sul rilievo che nell'immediatezza gli occupanti l'autovettura investita da quella dell'imputato non erano risultate bisognose di soccorso) e l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al 6° comma del citato art. 189, attesa la diversità ontologica tra le due fattispecie incriminatrici, descrittive di due condotte diverse e poste a tutela di interessi giuridici diversi, e in quanto la norma del 6° comma dell'art. 189, contemplante il reato c.d. di fuga, il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e l'individuazione del veicolo investitore, ha la finalità di assicurare la possibilità di individuazione del soggetto agente e dei dati identificativi del veicolo investitore, mentre la norma del 7° comma del suddetto articolo è posta a tutela delle persone investite nel sinistro, le quali abbiano riportato danni fisici (o la morte) in conseguenza del sinistro medesimo.

In oltre va osservato che la condotta contemplata nel 6° comma del codice stradale integra un reato omissivo di pericolo e consiste nella violazione da parte dell'agente dell'obbligo di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Cass. Sez. IV 12/11/2002, n. 3982, Mancini).

Una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone emergente ictu oculi e nell'immediatezza dell'incidente (o meglio contestualmente al verificarsi del medesimo) limiterebbe, invero, l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica ed immediata evidenza di lesioni o di morte.

Milita invero, a giudizio di questa corte, a favore di quanto sopra affermato (e cioè alla sufficienza per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame, dell'apprezzamento, da parte del soggetto agente, della verifica di un incidente stradale idoneo a cagionare eventi lesivi, ancorché da questi non constatati) l'elemento logico costituito dal rilievo che, diversamente opinando, ogni volta che l'utente della strada omette di fermarsi dopo che si è verificato un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, questi, precludendosi proprio a causa dell'omesso arresto del proprio veicolo, la possibilità di verificare de visu e nell'immediatezza se dall'incidente siano derivati danni alle persone, non sarebbe sistematicamente (tranne che nei casi di verifica dei sinistri così gravi da rendere indubbia ed inequivocabile la causazione di lesioni o della morte a terzi) a conoscenza del fatto che è stato provocato un danno alle persone, sicché il dato conoscitivo insito nel dolo di delitto di cui dovrebbe, illogicamente, essere escluso proprio a causa della inottemperanza a quell'obbligo di fermarsi che la norma impone in caso di incidente con danno alle persone.

In definitiva, l'elemento soggettivo del reato in esame (previsto come delitto e punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l'utente della strada si sia reso conto dell'avvenuta verifica di un incidente ricollegabile al suo comportamento ed idoneo a recare danno alle persone, senza che sia necessario, per le ragioni sopra evidenziate che il soggetto agente abbia effettivamente che tale danno si sia verificato, essendo invece sufficiente che, in relazione alla dinamica e all'entità del sinistro nel quale egli ed altri sono stati coinvolti, il sinistro medesimo si da lui apprezzabile come potenzialmente causativo di eventi lesivi alle persone.

Pertanto il thema decidendum nella presente vicenda processuale si incentra, pacifica la circostanza che il V. percepì la verifica dell'incidente ricollegabile alla sua condotta di guida, ed altrettanto pacifico che egli, nonostante ciò, proseguì, senza fermarsi, nella conduzione del proprio veicolo così da allontanarsi dal luogo del sinistro, sull'avvenuta percezione e consapevolezza, da parte dell'imputato, della idoneità dell'incidente verificatosi a cagionare lesioni a terzi, ed al riguardo i giudici di merito hanno reso motivazione del tutto congrua, esaustiva e logica nonché rispettosa del principio di diritto sopra enunciato in tema di elemento soggettivo del reato qui in esame, e tale, in definitiva, da resistere agevolmente alle censure di illogicità manifesta e violazione di legge poste a base del ricorso.

Per le ragioni che precedono il ricorso proposto da V. E. deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 10 nov. 2004.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2005

( da [www.italiapuntodoc.it](http://www.italiapuntodoc.it) )